

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLA CULTURA

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 3 aprile 2008

Art. 1 Istituzione

1. L'Amministrazione comunale istituisce la Consulta Comunale della Cultura, quale spazio permanente di incontro e di reciproco confronto fra i rappresentanti delle Associazioni con finalità culturali e senza scopi di lucro e l'Amministrazione comunale.

Art. 2 Funzioni

1. La Consulta Comunale della Cultura esercita funzioni esclusivamente consultive, di proposta e di stimolo per gli atti di competenza dell' amministrazione comunale nell'ambito delle attività culturali del territorio.

Art.3 Compiti della consulta

1. La Consulta Comunale delle attività culturali ha il compito di perseguire gli scopi istitutivi di cui all'art.2.

2. La Consulta comunale della Cultura ha, in particolar modo, il compito di:

- promuovere i beni culturali della città, facendone conoscere le esigenze ed i bisogni emergenti;
- stimolare e favorire il sorgere e lo svilupparsi di tutte le iniziative che, nel settore, vadano a favorire il potenziamento delle attività culturali, di spettacolo e della tradizione;
- coordinare le iniziative delle singole Associazioni Culturali per renderle strutturate ed evitare sovrapposizioni;
- esprimere il proprio parere sui programmi dell'Amministrazione Comunale relativamente al settore cultura;
- promuovere la comunicazione relativa ai beni ed alle risorse presenti nel territorio cittadino.

3. La Consulta, inoltre, svolge il ruolo di coordinamento dell'associazionismo culturale presente sul territorio, esaminando le relative problematiche, promuovendo attività, nonché strategie comuni per la valorizzazione del patrimonio artistico, delle iniziative letterarie, scientifiche, teatrali e musicali programmate nel territorio comunale.

4. A tal fine è istituito l'Albo comunale delle Associazioni culturali. Le associazioni culturali operanti sul territorio possono richiedere l'iscrizione depositando, in allegato alla domanda, lo Statuto o l'atto costitutivo. Il Comune procederà all'iscrizione nell'albo previo accertamento, da parte del competente ufficio comunale, dei fini di interesse pubblico perseguiti.

Art. 4 Organi della Consulta

1. Gli organi della Consulta comunale della cultura sono:

- l'Assemblea;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente

2. I membri degli organi della Consulta prestano la loro opera volontariamente e decadono con la scadenza del mandato amministrativo, pur continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

3. Tutti gli incarichi sono onorari e senza alcun compenso.

Art. 5 Assemblea

1. L'Assemblea della Consulta comunale della Cultura è composta dai seguenti membri:

- il Presidente della Consulta, che la convoca e la presiede;
- due rappresentanti (1 effettivo ed 1 supplente) per ciascuna Associazione culturale presente ed operante sul territorio comunale, iscritta nell'apposito Albo comunale delle associazioni culturali;
- da un numero di cittadini non superiore a tre, che abbiano fatto pervenire il proprio curriculum al Sindaco, a seguito di avviso pubblico, affinché siano rappresentati altri e diversi modi di interpretare e vivere la cultura rispetto alle Associazioni culturali.

2. Per la proposta di nomina del proprio rappresentante nella Consulta comunale della cultura, ogni sodalizio deve far pervenire al Sindaco apposita comunicazione corredata dei dati anagrafici della persona designata.

3. La ratifica della nomina dei componenti dell'assemblea della consulta comunale della cultura avviene con atto della Giunta comunale.

4. In caso di dimissioni di uno o più componenti, la Giunta dovrà ratificare la sostituzione entro un mese, su nominativi proposti dalle singole Associazioni.

5. Ogni componente dell'assemblea ha diritto di voto.

6. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno su iniziativa del Presidente e qualora lo richieda la maggioranza dei componenti il Comitato esecutivo oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea medesima.

7. Le riunioni dell'Assemblea sono valide se vi partecipa, in prima convocazione, la metà più uno dei componenti in carica, ed in seconda convocazione, almeno un terzo dei componenti, compreso il Presidente.

8. Le decisioni adottate devono riportare il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 6 COMPITI DELL' ASSEMBLEA

1. L'Assemblea:

- elegge nel suo seno il Vice – Presidente ed i membri del Comitato esecutivo;
- fissa le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali, di cui agli articoli 1 e 2, da parte del Comitato esecutivo;
- propone al Consiglio Comunale eventuali modifiche al presente Regolamento;
- approva la relazione annuale delle iniziative sottoposta dal Presidente.

ART. 7 IL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato esecutivo, presieduto dal Presidente della Consulta, è composto da:

- il Presidente;
- il Vice – Presidente;
- da tre membri eletti dall'Assemblea tra tutti i suoi componenti. Si considereranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulterà eletto il più anziano d'età.

2. I componenti dell'esecutivo che risultino assenti a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea e sostituiti.

ART. 8 COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato esecutivo:

- sviluppa le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea;
- propone all'Assemblea iniziative per il perseguimento degli scopi istituzionali.

2. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono valide se è presente alle sedute la maggioranza dei propri componenti in carica e sono approvate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. In caso di dimissioni, di uno o più componenti, l'Assemblea procede alla surrogazione entro un mese.

ART. 9 IL PRESIDENTE

1. Il presidente della Consulta comunale della cultura è l'Assessore o Consigliere delegato alla Cultura del Comune di Taggia.

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato esecutivo e sottopone all'approvazione dell'Assemblea la relazione annuale sui programmi e sulle iniziative che la Consulta comunale della cultura intende seguire.

3. E' facoltà del Presidente di avvalersi gratuitamente di una o più figure professionali esperte nelle singole materie da affrontare, con poteri consultivi ma senza diritto di voto in seno agli organi collegiali della Consulta.

ART. 10 IL SEGRETARIO

1. Le funzioni di Segretario della Consulta Comunale della Cultura sono svolte dal responsabile del servizio cultura del Comune di Taggia, o da un suo delegato.

2. Il Segretario ha il compito di curare la redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Esecutivo, i quali devono essere letti e posti in votazione nella riunione successiva a quella cui si riferiscono.

3. Tutti i verbali rimarranno agli atti del Comune, a disposizione dei componenti della Consulta comunale della cultura o di chiunque abbia interesse a consultarli.

ART. 11 MODALITA' DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione dell'Assemblea e dell'Esecutivo viene fatta ad ogni singolo componente mediante avviso scritto, posta elettronica o altra forma di comunicazione ritenuta idonea, fatta recapitare a cura dell'Amministrazione comunale almeno 5 giorni prima della riunione.

2. Tale avviso dovrà prevedere due convocazioni ad orari diversi, anche nella stessa giornata, e dovrà contenere data, luogo, ora della riunione e l'elenco degli argomenti in discussione.

ART. 12 FINANZIAMENTO

1. Le spese per il funzionamento della Consulta sono a carico dell'Amministrazione Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

ART. 13 SEDE

1. Le sedute dell'Assemblea e del Comitato esecutivo si terranno nei locali della sede Comunale disponibili.

ART. 14 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Ogni modifica al presente regolamento, come già previsto all'articolo 5, potrà essere avanzata all'Assemblea della Consulta, per l'inoltro al Consiglio Comunale, a cui spetta per competenza l'approvazione, da qualsiasi componente l'Assemblea con l'assenso di almeno i 2/3 dei suoi componenti, o dal Comitato Esecutivo.

ART. 15 NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento ha validità a partire dalla sua approvazione per tutto quanto attiene il funzionamento e le modalità operative eccezion fatta per le disposizioni concernenti la composizione dell'Assemblea e del Comitato esecutivo della Consulta che avranno attuazione a partire dalla nomina dei relativi membri.

2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme previste dalla legge.

